



T156/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 363

CONS. GARANZIA FIDI CONFIDI REALE

POLIZZA FIDELIUSORIA

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	363	11/03/2015			€ 1.950,00

IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

CONSORZ.GARANZIA FIDI CONFIDI REALE

LARGO DELLA GANCIA, 1

00195 ROMA (RM)

Partita IVA: 07457221211

CC 03.18;247.059

DICONSI EURO: millenovecentocinquanta,00

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

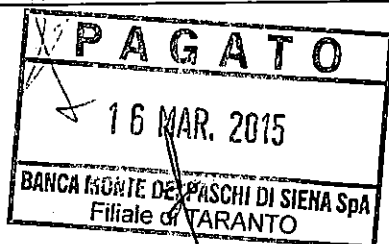
IBAN: IT69R0844001602000000245803

CAUSALE DEL PAGAMENTO

POLIZZA FIDEJUSSORIA MOTONAVI CIG.X5D1310AF7

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	1.950,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.950,00



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	1.950,00	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
	DISPONIBILITA'	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA				
ART.28 ST.				

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT69R0844001602000000245803

NR.SCT: 75528250 CRO: 29902244406

DATA ORDINE: 16.03.2015

TRANSACTION ID: 2990224440601030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: BANCA DI CRED.COOP.CARATE BRIANZA SCRL
MILANO

MI

FILIALE DI MILANO VIALE MONZA

BENEFICIARIO: CONS. GAR. FIDI CONFIDI REALE

DT REG : 18.03.2015

IMPORTO: 1.950,00

NOTE: CIGX5D1310AF7 POLIZZA FIDEJUSSORIA

MANDATO NUM. 363

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.0

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
 Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
 Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	363	11/03/2015			€ 1.950,00

IL CASSIERE
 PAGHERA'
 LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
 A FAVORE DI:

CONSORZ.GARANZIA FIDI CONFIDI REALE

LARGO DELLA GANCIA, 1
 00195 ROMA (RM)
 Partita IVA: 07457221211
 CC 03.18;247.059

DICONSI EURO: millenovecentocinquanta,00

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

IBAN: IT69R0844001602000000245803

CAUSALE DEL PAGAMENTO

POLIZZA FIDEJUSSORIA MOTONAVI CIG.X5D1310AF7

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	1.950,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.950,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 1.950,00
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00
ART.28 ST.		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Oggetto: PROROGA AMAT SPA**Mittente:** Sabrina Capone <capone@adriateca.it>**Data:** 02/03/2015 11:30**A:** Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Egr. Sig. Nicola

le invio bozza con nuovo Confidi

le chiedo gentilmente di verificare tutti i dati inseriti e di darmi
riscontro del pagamento effettuato come indicazioni su allegato

in mod da poter procedere all'invio dell'atto in originale.

grazie Sabrina

—Allegati:—

Contratto15kqc1tldluikwzlzlg250lan130693415255350000000.pdf

153 KB

013
Muolo surriscaldamento
in autunno

X5D1310AF7

Pravda i 14/3/15 CB
g

P.A. 664
14/3/15

2



Consorzio Garanzia Fidi CONFIDI REALE
Sede legale : Largo della Gancia, 1 - 00195 Roma
P.Iva 07457221211 Cod Fisc. 07457221211
REA RM 1379461
Tel. 06 42016148 Fax 06 42004926

email info@confidireale.it
PEC: CONSORZIOCONFIDIREALE@PEC.IT

Iscritta al N. 42035 nell'apposita sezione dell'elenco degli intermediari finanziari ex art.106, tenuto dalla Banca di Italia per delega del ministero del tesoro in applicazione del com. 37 dell'art.13 LG 326/2003 riforma del Confidi di cui all'ex art. 155 comma 4

PROPOSTA N° PROF508AC5A2888

Contraente	cognome e nome o denominazione o ragione sociale AMAT SPA	codice fiscale o p.iva 00146330733		
	indirizzo VIA CESARE BATTISTI 65	cap 74100	località TARANTO	prov. TA

Beneficiario	cognome e nome o denominazione o ragione sociale A.C.T.V SPA	codice fiscale o p.iva E		
	indirizzo ISOLA NOVA DEL TRONCHETTO 32	località VENEZIA	c.a.p. 30100	prov. VE

Oggetto della fidejussione A GARANZIA DELL'ADEMPIMENTO DI TUTTE LE OBBLIGAZIONI, DERIVANTI DAL CONTRATTO DI LOCAZIONE A SCAFO NUDO DELLE IMBARCAZIONI, "ADRIA"-E-"CLODIA" (PROROGA); CORRISPETTIVO € 1.950,00

BUZZA FIDEJUS. MORONAVI

Capitale massimo garantito pari ad €110.000,00 Euro Centodiecimila / 00

Durata della garanzia	decorrenza 02/03/2015	scadenza 02/03/2016	emissione 25/02/2015	Cod.Agente 37	Ramo EP-SI		
Proroghe	inizio proroga	fine proroga	corrispettivo € 0,00	accessori € 0,00	totale €	tipo di proroga Rinnovabile a Richiesta	taeg % 0,00
Liquidazione del corrispettivo	corrispettivo € 0,00	accessori € 0,00	autentica € 0,00	Quota Associativa €	totale €	taeg % 1,55	

il contraente

la società

CONTO CORRENTE intestato a Consorzio Garanzia Fidi CONFIDI REALE
Banca IMPREBANCA S.P.A. IBAN IT27C0340303206CC0060004133

IBAN : IT69 R084 4001 6020 0000 0245803
BANCA: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA SCRI

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI FIDEJUSSIONE

Art.1-Efficacia della garanzia

La garanzia prestata con il presente contratto, rimarrà operante fino al momento della liberazione del Contraente nei modi indicati all'art .3. Non spiega alcun effetto giuridico se non è firmata da tutte le parti e si intende espressamente risolta, se non è regolarmente quietanzata a seguito del pagamento del corrispettivo. Il Beneficiario , pena la decadenza della presente fidejussione, dovrà tempestivamente avvisare la Società mediante raccomandata di ogni inadempimento, di cui venga a conoscenza entro 3 giorni dalla conoscenza del fatto stesso, termine posto come essenziale.

Art.2-Calcolo del corrispettivo- Supplementi di corrispettivo

Il corrispettivo per il periodo di durata previsto in contratto è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata esso rimane integralmente acquisito alla Società. In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando il Contraente non presenti documenti di cui al successivo art.3, esso è tenuto al pagamento di supplementi di corrispettivo. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata nella misura indicata nella voce: calcolo del corrispettivo. Il corrispettivo relativo al presente contratto è, comunque, incamerato dalla Società e non potrà in alcun caso esserne richiesta la restituzione, indipendentemente dalle determinazioni del beneficiario.

Art.3-Liberazione del Contraente dall'obbligo di pagamento dei supplementi di corrispettivo

Il contraente, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di corrispettivo, deve consegnare alla Società l'originale del contratto restituitogli dall'Ente garantito, oppure una dichiarazione rilasciata sempre dall'Ente garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che , ai fini dell'art.2, detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.

Art.4-Pagamento del risarcimento

Il pagamento delle somme dovute in base alla presente fidejussione verrà eseguito dalla Società, a semplice richiesta, dell'Ente garantito entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia di inadempimento avanzata dall'Ente medesimo, rimanendo inteso che, ai sensi dell'art .1944 c.c., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. La Società rinuncia ad avvalersi delle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1957 c.c.. Il Beneficiario farà quanto è possibile per ridurre i danni e non potrà addvenire a transazioni con il Contraente o con chi per esso, senza il consenso scritto della Società, altrimenti perderà il diritto al risarcimento e sarà tenuto a rimborsare alla Società quanto avesse incassato a tale titolo

Art.5-Rivalsa- Surrogazione

Il contraente si impegna a versare alla Società, tutte le somme che questa sia chiamata a corrispondere in forza del presente contratto per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art.1952 c.c.. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate al Beneficiario della cauzione in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo.

Art.6-Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dal presente contratto sono a carico del Contraente.

Art.7-Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al corrispettivo, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.8-Forme delle comunicazioni alla Società- Foro competente

Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società, dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della società, risultante dal frontespizio del contratto stesso. In caso di disposizioni contraddittorie tra le condizioni generali e quanto riportato nei testi e nelle appendici di polizza, prevalgono le prime. Per quanto attiene ai rapporti della Società con il Contraente e l'Ente garantito, il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Roma.

IL CONTRAENTE OBBLIGATO

IL BENEFICIARIO

LA SOCIETA'

Agli effetti degli artt.1341 e 1342 c.c., i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni del seguenti articoli delle Condizioni Generali:

Art.2 - (Calcolo del corrispettivo - Supplementi di corrispettivo)

Art.5 - (Rivalsa - Surrogazione alle eccezioni, comprese quelle di cui all'art.1952 c.c.).

IL CONTRAENTE OBBLIGATO

IL BENEFICIARIO

LA SOCIETA'